

Oggetto: Attività di controllo ICI annualità 1998**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si sottopone la possibilità di rinunciare all'emissione degli avvisi di liquidazione relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili per l'annualità 1998 laddove l'emissione stessa conseguisse esclusivamente al riscontro di un omesso versamento, relativo all'acconto piuttosto che al saldo dell'imposta in oggetto, non derivante da un'evasione del contribuente bensì da un presumibile erroneo trasferimento dati da parte dell'Ente Poste nei confronti del Concessionario dell'Imposta;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere ad una liquidazione mirata delle posizioni risultanti a debito, relativamente all'annualità 1998, escludendo quei contribuenti rispetto ai quali, a fronte di un quadro caratterizzato da versamenti corretti tra il 1993 ed il 2001, si evidenzia unicamente il mancato versamento dell'acconto o del saldo 1998;
- 2 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel dicembre dell'anno 2000 l'Unità operativa ICI del Comune di Sesto San Giovanni, nell'ambito delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a' sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, procedeva all'emissione massiva di avvisi di liquidazione, finalizzata al recupero dell'Imposta evasa relativamente alle annualità comprese tra il 1993 ed il 1997.

Parte degli avvisi di liquidazione risultava, a posteriori, infondata nella pretesa per causa la cui natura più ricorrente era costituita dall'errore sul presupposto, determinato da omessa registrazione di versamenti regolarmente eseguiti ma non trasmessi all'Ufficio dal Concessionario per la riscossione, ovvero dalla mancata presentazione di dichiarazioni di variazione da parte dei contribuenti.

Conseguentemente, nell'ambito della propria potestà di autotutela, a' sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997 n. 37, l'Ufficio provvedeva all'annullamento dei propri atti che riconosceva essere affetti da vizi di legittimità, emettendo il corrispondente provvedimento.

Dal controllo finalizzato a riscontrare la tipologia di errore, che con preponderanza dava luogo a provvedimenti di annullamento, si precisa che, per l'annualità 1997 si è assistito ad un incremento della percentuale di provvedimenti di annullamento, pari al 15% rispetto alle percentuali rilevate per le annualità precedenti. Tale sostanziale incremento è stato prevalentemente causato dalla tardiva disponibilità di dati relativi ai versamenti correttamente

eseguiti dai contribuenti per l'anno 1997, conseguente, come sopra detto, alla omessa trasmissione degli stessi da parte del Concessionario per la riscossione.

In seguito alla segnalazione da parte del nostro Ufficio, il Concessionario per la riscossione ha riconosciuto la affidabilità solo parziale dei dati trasmessi all'Ente, imputandola ad un'anomalia riscontrata, a sua volta, nella trasmissione, da parte degli Uffici Postali, dei flussi informativi relativi agli incassi ICI per l'anno 1997.

Attualmente l'Ufficio, nell'ambito dell'attività di controllo relativa all'annualità 1998, ha riscontrato la medesima anomalia.

E' quindi fondato ritenere che anche per il 1998, come per le annualità precedenti, l'elevato ed ingiustificato numero di omissioni del versamento in acconto o a saldo, quantificato in circa 1500 casi, sia stato determinato non tanto da violazioni imputabili ai contribuenti quanto, per la maggior parte di essi, da una imperfetta trasmissione dati proveniente dagli Uffici Postali in direzione del Concessionario per la riscossione..

Deve pertanto ritenersi che l'eventuale emissione dei provvedimenti connessi con tale fattispecie omissiva non risulterebbe né sostenuta da una previsione di recupero d'imposta realisticamente corrispondente al notevole impiego di risorse umane ed economiche richieste da tale attività né, per le medesime ragioni, giustificata alla luce dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, ai quali comunque l'attività amministrativa deve essere orientata. Ciò anche in considerazione del forte disagio che, l'emissione di un numero così elevato di provvedimenti, presumibilmente infondati, creerebbe ad altrettanti cittadini che, raggiunti dalla notifica, si vedrebbero costretti ad attivarsi per porre rimedio ad una inefficienza ad essi non imputabile.

In considerazione di tutto quanto sin qui illustrato l'Ufficio si trova pertanto dinanzi alla seguente alternativa:

- emettere comunque gli avvisi di liquidazione corrispondenti a tutte le posizioni che indistintamente risultano evidenziare una situazione debitoria nei confronti dell'Ente;

ovvero

- procedere ad una liquidazione mirata delle posizioni risultanti a debito, relativamente all'annualità 1998, escludendo quei contribuenti rispetto ai quali, a fronte di un quadro caratterizzato da versamenti corretti tra il 1993 ed il 2001, si evidenzia unicamente il mancato versamento dell'acconto o del saldo 1998.

Non ritenendosi conforme ai principi di efficienza economicità ed efficacia emettere comunque gli avvisi di liquidazione corrispondenti a tutte le posizioni che indistintamente risultano evidenziare una situazione debitoria nei confronti dell'Ente

SI PROPONE

Di procedere ad una liquidazione mirata delle posizioni risultanti a debito, relativamente all'annualità 1998, escludendo quei contribuenti rispetto ai quali, a fronte di un quadro caratterizzato da versamenti corretti tra il 1993 ed il 2001, si evidenzia unicamente il mancato versamento dell'acconto o del saldo 1998

Sesto San Giovanni, 17.12.03

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia